



Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Messina

SEDE

**Richiesta di congedo ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/58**

(Art. 4, comma 78, della Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge Stabilità) e art. 49, comma 2, del D.L. 5/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 35/2012)

Il/La sottoscritto/a DOTT. FI LA DEL FIO MANCUSO  
nato/a a TORINO il 21/09/1980 ricercatore universitario, presso il  
Dipartimento di GIURISPRUDENZA "S. PUGLIATTI"

CHIEDE

di essere collocato/a in congedo, ai sensi dell'art. 8 della Legge 349/58, per il periodo dal 10/09/2017 al 10/04/2018 (fino ad un massimo di un anno solare) per potersi dedicare ad esclusiva attività di studio e di ricerca scientifica presso altre Istituzioni.

Si impegna, altresì, a comunicare alla S.V. ed al Consiglio di Dipartimento, con apposita relazione, i risultati della ricerca con le modalità di cui all'art. 18 del D.P.R. 382/80.


Il/La sottoscritto/a dichiara, di non aver compiuto il 35° anno di anzianità di servizio

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non aver usufruito in precedenza di altro congedo al medesimo titolo e che non percepirà corrispettivi di prestazioni professionali o impiegatizie.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver già usufruito in precedenza di altri congedi al medesimo titolo e precisamente nell'anno accademico           /          , e che non percepirà corrispettivi di prestazioni professionali o impiegatizie.

Allega, alla presente, il programma di ricerca.

Messina 14/09/2017

Firma 



DOTT. FILADELFIO MANCUSO  
RICERCATORE A T.D. DI DIRITTO COMMERCIALE  
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA "S. PUGLIATTI"  
VIALE PRINCIPE UMBERTO, 56 . MESSINA 98122  
TEL. 090-9432759 – FAX 090-6411359  
E-MAIL FMANCUSO@UNIME.IT

### **Programma di ricerca**

La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) è andata modificandosi per una serie continua di addizioni, volte ad incentivare il ricorso allo strumento, superando le remore all'accesso ed i limiti applicativi. Nel tempo, dopo la loro introduzione (nel 2005), gli accordi hanno beneficiato del riconoscimento della tutela inibitoria (nel 2007), del trattamento prededucibile dei finanziamenti in funzione ed in esecuzione (nel 2010), del regime particolare dei finanziamenti interinali e dei pagamenti in corso di procedimento, nonché della possibilità di approdarvi attraverso il concordato con riserva (nel 2012), per giungere alla forma speciale degli accordi con creditori finanziari (nel 2015) ed alle recenti modifiche all'art. 182-*ter* l. fall. (2016).

In particolare, durante il periodo del congedo richiesto, lo scrivente intenderebbe approfondire le problematiche attinenti i vizi genetici e funzionali degli accordi di ristrutturazione, tra teoria e prassi, ad oggi poco indagate dalla dottrina.

Prendendo le mosse dalla qualificazione giuridica di detti accordi come contratti con comunione di scopo o collegamenti negoziali, il sottoscritto si propone di verificare l'applicazione agli ADR dello strumento invalidatorio.

Quanto poi alle patologie nella fase esecutiva di tali accordi, si dovrebbero affrontare le relative conseguenze ed i rimedi astrattamente esperibili. La ricerca non potrà prescindere dalla distinzione tra (i) le patologie che si sostanziano in inadempimenti ad obblighi pattiziamente assunti in forza dell'accordo e (ii) quelle che, pur non integrando un inadempimento, sono suscettibili di pregiudicare l'idoneità dell'ADR a consentire il superamento dello stato di crisi in cui versa l'imprenditore.

Infine, lo studio dovrebbe esser arricchito con un adeguato lavoro di comparazione.

Messina, 14-09-2017

Filadelfio Mancuso  
